

STATUTO
della
"FONDAZIONE PALAZZO TE"

Art. 1

Costituzione Denominazione Sede

È costituita, a seguito di trasformazione di cui all'atto del 9 maggio 2018 n. 79.366/20.407 a repertorio del notaio dott. Daniele Molinari, dell'Associazione Centro Internazionale d'Arte e di Cultura di Palazzo Te, una Fondazione denominata "FONDAZIONE PALAZZO TE", con sede legale in Mantova, viale Te 19 (nel seguito, la "Fondazione").

Sedi operative, delegazioni e uffici potranno essere istituiti nella provincia di Mantova, in Italia o all'estero.

Alla Fondazione concorrono il Comune di Mantova, in qualità di Fondatore Promotore, i Partecipanti Fondatori e i Sostenitori. La Fondazione ha durata illimitata.

La Fondazione è persona giuridica di diritto privato senza fine di lucro, dotata di piena capacità e piena autonomia statutaria e gestionale. Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di Fondazioni conformemente alle vigenti disposizioni di legge e dalle norme del presente Statuto.

La Fondazione per il perseguimento dei propri scopi istituzionali, favorisce il coinvolgimento e la partecipazione di soggetti ed enti pubblici e privati.

Art. 2

Scopi

La Fondazione ha lo scopo:

- di promuovere la conoscenza e i valori civili fondamentali relativi alle arti e al patrimonio culturale;
- di promuovere la conoscenza, l'interpretazione e la positiva percezione di Palazzo Te, della città di Mantova, della sua storia, e della sua attualità presso il pubblico locale, nazionale ed internazionale;
- di promuovere nel territorio nazionale e regionale la formazione di capacità operative e imprenditoriali in campo culturale al fine di diffondere cultura di progetto, in particolare rivolta al bene comune, alla responsabilità sociale e alla sostenibilità;
- di promuovere integrazione sociale con azioni di coinvolgimento di cittadini e volontari in ambito culturale.

Nell'ambito dei predetti scopi, la Fondazione, anche in collaborazione con terzi, anche in conformità a quanto previsto dall'art. 30 e dalle disposizioni di tutela di cui alla Parte seconda del D.Lgs. 42/2004, persegue le finalità di conservazione, valorizzazione, manutenzione ordinaria, restauro, studio, ricerca e gestione di Palazzo Te nelle modalità definite con il relativo accordo di valorizzazione. Tale accordo sarà approvato dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali,

attraverso i competenti organi locali e nazionali al fine di assicurare l'assolvimento degli obblighi conservativi di cui all'art. 30 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) e s.m.i. e delle disposizioni di tutela di cui alla seconda parte del Codice stesso,

Art. 3

Attività strumentali

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione può:

- svolgere attività museale di gestione e manutenzione ordinaria del patrimonio culturale e delle collezioni che saranno affidati dal Comune di Mantova e/o da altri Enti pubblici o privati; tale attività di gestione include attività di carattere informativo, formativo, di aggiornamento e di promozione in Italia e all'estero;
- svolgere attività di produzione culturale a carattere multidisciplinare, inclusiva a titolo esemplificativo e non esaustivo di: allestimenti museali, mostre, spettacoli, eventi, pubblicazioni e attività editoriali in formato cartaceo e/o su supporto informatico, formazione, ed informazione; ricerca e convegnistica, anche presso altre sedi.
- organizzare eventi promozionali e ricettivi comunque finalizzati alla valorizzazione museale;
- organizzare e gestire tutti i servizi ritenuti necessari per la realizzazione di quanto sopra esposto.

La Fondazione può svolgere ogni altra attività ausiliaria, connessa, strumentale, affine complementare, o comunque utile o semplicemente opportuna al perseguimento delle proprie finalità.

Art. 4

Membri della Fondazione

I membri della Fondazione si distinguono tra Fondatori - che a loro volta si distinguono tra Fondatori Promotori e Partecipanti Fondatori - e Sostenitori.

Il Comune di Mantova, che ha promosso e costituito la Fondazione, assume la qualifica di Fondatore Promotore.

Può divenire Partecipante Fondatore ogni altro soggetto pubblico o privato, italiano o straniero, persona fisica od ente, anche se privo di personalità giuridica. La qualifica di Partecipante Fondatore può, altresì, essere attribuita anche ad Associazioni di Enti, Imprese, Associazioni di Imprese che, cumulativamente, concorrano al patrimonio e versino contributi nella misura stabilita dall'Assemblea.

Il Partecipante Fondatore deve sostenere l'attività della Fondazione:

- concorrendo al Patrimonio di Dotazione, come definito dal successivo Articolo 5, con un importo minimo determinato dal Consiglio di Amministrazione;
- concorrendo al sostegno gestionale per un periodo di almeno tre anni con un contributo finanziario annuale, stabilito annualmente dal Consiglio di Amministrazione in sede di approva-

zione del Bilancio Preventivo.

La qualifica di Partecipante Fondatore è attribuita con deliberazione adottata dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole del Presidente.

La qualifica di Partecipante Fondatore si perde al venir meno del sostegno finanziario annuale erogato alla Fondazione, secondo gli obblighi sopra disciplinati, almeno tre mesi prima della scadenza dell'anno solare.

Assumono la qualifica di Sostenitori tutti i soggetti, pubblici o privati, italiani e stranieri, persone fisiche o enti, diversi dai Fondatori che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla realizzazione dei suoi scopi mediante almeno una delle seguenti modalità:

- erogando un contributo minimo annuale stabilito dal Consiglio di Amministrazione in sede di approvazione di Bilancio;
- conferendo beni mobili e/o immobili utili per lo svolgimento delle attività della Fondazione, previa approvazione del Consiglio d'Amministrazione.

La qualifica è attribuita con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, adottata con maggioranza semplice, in cui deve comunque constare il voto favorevole del Presidente.

La qualifica si perde al venir meno del sostegno finanziario annuale erogato alla Fondazione, secondo gli obblighi sopra disciplinati, almeno tre mesi prima della scadenza dell'anno solare.

A cura del Consiglio di Amministrazione e sotto la sua responsabilità, viene tenuto l'Albo dei Partecipanti Fondatori e dei Sostenitori.

Art. 5

Patrimonio

Il Patrimonio della Fondazione è costituito:

- dal Patrimonio di Dotazione;
- dal Patrimonio di Gestione.

Il Patrimonio di Dotazione, indisponibile e vincolato al perseguimento delle finalità della Fondazione indicate nel presente statuto, è costituito dai beni descritti nell'atto costitutivo della Fondazione.

Il Patrimonio di Gestione è costituito dai beni destinati alla gestione della Fondazione.

Il patrimonio si incrementa con:

- i frutti dell'impiego del Patrimonio di Dotazione;
- i conferimenti in denaro o beni mobili ed immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Partecipanti Fondatori e dai Sostenitori ed esplicitamente finalizzati al Patrimonio di Dotazione;
- dai beni mobili ed immobili che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente statuto;
- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del Patrimonio di Dotazione;

- dalle somme delle rendite non utilizzate che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, possono essere destinate ad incrementare il patrimonio;
 - da contributi attribuiti al Patrimonio di Dotazione dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici.
- Fanno parte del Patrimonio di Gestione:
- i redditi del patrimonio;
 - i contributi dei Partecipanti Fondatori e dei Sostenitori;
 - i contributi dello Stato e del Comune di Mantova nonché della Regione Lombardia o di altri enti pubblici nazionali, dell'Unione Europea e di altri enti internazionali;
 - i contributi e le assegnazioni di soggetti privati, italiani e stranieri;
 - la donazione o disposizione testamentaria che non sia espressamente destinata a patrimonio;
 - i proventi dalla gestione delle attività istituzionali;
 - le sponsorizzazioni, le coproduzioni e i proventi pubblicitari;
 - altre entrate derivanti da attività strumentali accessorie o connesse all'attività istituzionale, anche di carattere commerciale, gestite direttamente o per il tramite di soggetti partecipati o convenzionati.

Art. 6

Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio con il 1 gennaio e termina con il 31 dicembre di ogni anno.

Il Bilancio consuntivo della Fondazione è costituito dallo Stato Patrimoniale e dal Rendiconto sulla gestione, salvo diverse disposizioni di legge. Al bilancio deve essere allegata una relazione annuale sulla gestione e sulle attività della Fondazione.

La proposta di Bilancio consuntivo dell'esercizio, unitamente alla relazione del Collegio dei Revisori, deve essere trasmessa dal Consiglio di Amministrazione all'Assemblea dei Fondatori affinché questa esprima il proprio parere, entro i termini di legge. Il Bilancio sarà quindi approvato dal Consiglio di Amministrazione. Quando particolari esigenze lo richiedano, il Bilancio di esercizio può essere approvato entro sei mesi dalla data di chiusura dell'esercizio.

Entro il mese di novembre, il Consiglio di Amministrazione predispone la proposta di Bilancio preventivo per l'anno successivo, da sottoporre al parere dell'Assemblea dei Fondatori, per essere approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Nel bilancio preventivo è fissata l'indicazione di spesa per l'esercizio successivo; gli organi della Fondazione possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti del Bilancio preventivo approvato, salvo eventuali variazioni al bilancio che saranno sottoposte all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 7

Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- a) l'Assemblea dei Fondatori;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio di Amministrazione;
- d) il Collegio dei Revisori.

Art. 8

L'Assemblea dei Fondatori

L'Assemblea dei Fondatori esprime il proprio parere per il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo della Fondazione.

L'Assemblea dei Fondatori nomina i componenti del Collegio dei Revisori.

I Partecipanti Fondatori eleggono uno o tre membri del Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea dei Fondatori è regolarmente costituita previo avviso di convocazione inviato dal Presidente almeno otto giorni prima della data fissata per l'adunanza all'indirizzo precedentemente comunicato dai Partecipanti Fondatori mediante raccomandata A/R ovvero PEC.

E' regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà dei Partecipanti Fondatori e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In ogni caso, per la validità dell'Assemblea, è necessaria la presenza del Sindaco del Comune di Mantova o di un suo delegato.

Art. 9

Il Presidente

Il Presidente della Fondazione è nominato dal Sindaco del Comune di Mantova.

Il Presidente è il legale rappresentante della Fondazione, anche in giudizio.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, ne assicura il corretto ed efficace funzionamento, cura le relazioni con i Fondatori, i Sostenitori e con i terzi.

In casi di necessità ed urgenza, può adottare provvedimenti e atti di competenza del Consiglio di Amministrazione, esclusi quelli non delegabili. I provvedimenti e gli atti devono essere sottoposti a ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva.

Art. 10

Il Consiglio di Amministrazione - composizione e competenze

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo collegiale al quale è riservata la deliberazione degli atti essenziali alla vita della Fondazione, e in particolare degli atti di gestione e amministrazione della Fondazione, nonché di proposta e di impulso in merito agli obiettivi e ai programmi di attività della Fondazione. Esso è composto da un minimo di cinque ad un massimo di sette componenti, comunque in numero dispari.

Ne fanno parte:

- il Presidente, membro di diritto;

- tre membri nominati direttamente dal Comune di Mantova;
 - da uno o tre membri nominati dai Partecipanti Fondatori tra persone con esperienza nella gestione di fondazioni o enti similari ovvero di comprovata qualificazione ed esperienza professionale in ambito gestionale, amministrativo o culturale.
- Competono al Consiglio di Amministrazione i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione.
- Compete al Consiglio, in particolare:
- nominare il Vice-Presidente tra i propri membri;
 - nominare il Direttore, come primo atto di insediamento nell'ambito di ciascun mandato, determinando le condizioni del rapporto tra la Fondazione e il Direttore medesimo, ivi incluso il compenso, nel rispetto del presente Statuto e delle disposizioni di legge. Il Direttore svolge le funzioni di segretario del Consiglio di Amministrazione e dunque per tale incombenza assiste alle adunanze di tale organo senza diritto di voto. La carica di Direttore è incompatibile con quella di Presidente e Consigliere della Fondazione;
 - deliberare l'ammissione di Partecipanti Fondatori e dei Sostenitori, determinando l'entità della partecipazione al Patrimonio di Dotazione ed al Patrimonio di Gestione;
 - nominare i membri del Comitato Scientifico;
 - deliberare l'ammontare delle quote annuali richieste a Fondatore Promotore, Partecipanti Fondatori e Sostenitori;
 - approvare, previo parere dell'Assemblea dei Fondatori, il bilancio di esercizio e il bilancio di previsione, approvandone ogni eventuale variazione;
 - approvare ogni piano industriale e/o economico-finanziario della Fondazione, su proposta del Direttore, il quale redige tali piani nel rispetto di indirizzi e direttive all'uopo predisposti dal Consiglio di Amministrazione;
 - approvare i programmi di attività artistica, predisposti dal Direttore, su base sia annuale sia triennale, nel rispetto di indirizzi e direttive all'uopo predisposti dal Consiglio di Amministrazione, nonché nei limiti del *budget* previsionale;
 - proporre il Bilancio consuntivo e la relazione sulla gestione e sulle attività della Fondazione da sottoporre all'Assemblea per il relativo parere;
 - deliberare, su proposta del Direttore e nel rispetto delle previsioni di legge, il modello organizzativo, l'organigramma e i regolamenti interni per quanto concerne l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile ed i criteri di massima sulla operatività;
 - almeno trimestralmente, e comunque ogniqualvolta richiesto, raccogliere dagli organi delegati e dal Direttore informazioni riguardo agli atti di gestione e dei fatti rilevanti intervenuti;
 - delegare ad uno o più dei suoi componenti, nonché al Direttore, particolari poteri, determinando i limiti della delega.
 - esercitare i diritti derivanti alla Fondazione dalla costi-

tuzione o partecipazione in società strumentali;

- dichiarare la decadenza dei propri membri nei casi previsti dalla normativa vigente in materia.

I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica cinque esercizi, e possono essere rieletti.

Art. 11

Il Consiglio di Amministrazione - modalità di funzionamento

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente.

Il Consiglio si riunisce ogni qual volta il Presidente della Fondazione lo ritenga necessario o ne facciano richiesta scritta, con indicazione delle materie da trattare, almeno un terzo dei suoi membri o il Collegio dei Revisori.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, fatta eccezione per le deliberazioni relative alla nomina e revoca del Direttore e alla determinazione delle condizioni del relativo rapporto con la Fondazione, per le quali è richiesto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi membri.

Qualora durante il mandato vengano a mancare per qualsiasi ragione uno o più componenti del Consiglio, il Presidente ne promuove la sostituzione da parte del titolare del potere di nomina del componente venuto meno. Il mandato del componente di nuova nomina scade con quello del Consiglio del quale entra a fare parte.

I componenti del Consiglio non percepiscono compensi, gettoni di presenza o altre indennità.

Alle deliberazioni non possono prendere parte i Consiglieri che abbiano, per conto proprio o di terzi, interessi in conflitto con quelli della Fondazione.

È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che sia a loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, la riunione del Consiglio si considererà tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e il segretario.

Art. 12

Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è nominato dall'Assemblea dei Fondatori con il voto favorevole del Comune di Mantova ed è l'organo di controllo contabile della Fondazione.

Il Collegio si compone di tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, scelti tra persone iscritte nell'elenco dei Revisori Contabili.

Il Collegio dei Revisori dura in carica cinque esercizi.

Il Collegio è presieduto da un Presidente, eletto nel proprio ambito tra i suoi membri.

Le deliberazioni del Collegio sono prese con il voto favorevole di almeno due componenti. Il Revisore dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

Il Collegio dei Revisori deve vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, verificare l'amministrazione della Fondazione, accertando la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze contabili. Deve riunirsi collegialmente, almeno ogni tre mesi, per accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà o ricevuti in pegno, cauzione o custodia.

Il Collegio dei Revisori redige una propria relazione di accompagnamento al bilancio.

I Revisori effettivi assistono alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e possono, altresì, assistere a quelle degli altri Organi, Comitati o Commissioni.

Essi possono procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, nonché chiedere agli Amministratori notizie sull'andamento delle operazioni della Fondazione o su determinati affari.

Ai membri effettivi del Collegio dei Revisori spetta, oltre al rimborso delle spese, un onorario deliberato dal Consiglio di Amministrazione, secondo il minimo previsto dalle tariffe professionali per i Revisori Contabili.

Art. 13

Il Direttore

Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza semplice dei suoi componenti come primo atto dopo l'insediamento e svolge le funzioni di segretario del Consiglio di Amministrazione e dunque per tale incombenza assiste alle adunanze di tale organo senza diritto di voto.

Il Direttore presiede altresì le riunioni del Comitato Scientifico, nominato ai sensi del successivo Articolo 14.

La durata dell'incarico del Direttore è stabilita dal Consiglio di Amministrazione all'atto della nomina e comunque non può eccedere i limiti temporali di durata in carica del Consiglio che lo ha nominato; l'incarico può essere rinnovato. Il Consiglio di Amministrazione può revocare il Direttore, con delibera assunta a maggioranza assoluta dei suoi membri.

Il Direttore deve essere scelto tra persone dotate di specifica e comprovata esperienza nel settore delle attività culturali e della gestione di enti consimili.

Al Direttore sono attribuiti i seguenti poteri:

- dirigere e coordinare in autonomia, nel quadro dei programmi di attività artistiche approvati dal Consiglio di Amministrazione e con i vincoli da quest'ultimo espressi, l'attività della Fondazione e le attività connesse o strumentali, con i relativi poteri di firma;
- nei limiti di spesa determinati dal Bilancio preventivo, nominare e revocare, sentito il Consiglio di Amministrazione, le

figure dirigenziali della Fondazione e/o altri collaboratori e consulenti, il cui incarico scadrà con il venir meno dell'incarico del Direttore che li ha nominati, il quale risponde anche del loro operato;

- predisporre il programma di attività annuale e triennale culturale e artistica e il relativo piano di gestione da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;

- secondo le linee di indirizzo del Consiglio di Amministrazione, gestire le relazioni sindacali con le associazioni di categoria, condurre le trattative negoziali e sottoscrivere il contratto di lavoro aziendale, anche in unico livello;

- esercitare tutti i poteri eventualmente conferitigli dal Consiglio di Amministrazione, sulla base e nei limiti delle deleghe ricevute.

Il Direttore - nell'esercizio dei poteri statutariamente previsti e sulla base degli eventuali ulteriori poteri conferiti mediante delega dal Consiglio di Amministrazione - ha la rappresentanza della Fondazione se delegata dal Presidente, nei limiti dei poteri conferiti.

Il Direttore ha l'obbligo di informare preventivamente, non appena ne abbia consapevolezza, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Revisori di ogni interesse, anche potenziale ed anche per conto di terzi (ivi incluse parti correlate), che egli abbia o possa avere in una determinata operazione, astenendosi dal compiere ogni e qualsiasi atto, che sarà poi di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione in qualità di segretario e deve predisporre la documentazione prevista dalla legge, dallo statuto e/o richiesta dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 14

Il Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico svolge una funzione consultiva nelle materie e sulle questioni indicate dal Consiglio di amministrazione.

Il Comitato Scientifico dura in carica tre esercizi, ed è composto da 3 membri a 5 membri scelti e nominati dal Consiglio di Amministrazione tra persone particolarmente qualificate, di elevato prestigio e riconosciuta professionalità nelle materie d'interesse della Fondazione.

Il Comitato Scientifico è presieduto dal Direttore della Fondazione e si riunisce su convocazione del Presidente.

Il Comitato Scientifico, per lo svolgimento dei suoi compiti, può adottare, a maggioranza assoluta dei componenti, un proprio regolamento.

Il regolamento può anche prevedere la costituzione di comitati scientifici di carattere straordinario e temporaneo, a cui attribuire un tema o un evento specifico.

Delle riunioni del Comitato è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede la riunione e dal segretario.

Il Comitato Scientifico delibera a maggioranza dei presenti.
In caso di parità prevale il voto del Presidente.
I componenti del Comitato Scientifico non percepiscono compensi, gettoni di presenza o altre indennità.

Art. 15

Verbali

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere raccolti, in ordine cronologico, e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

I verbali delle verifiche del Collegio dei Revisori e dei suoi membri devono essere raccolti, in ordine cronologico, e sottoscritti.

Art. 16

Modifiche statutarie

Le modifiche statutarie, da effettuare esclusivamente per consentire l'adeguamento a mutate disposizioni normative, dovranno essere proposte dal Consiglio d'Amministrazione ed approvate dall'Assemblea dei Fondatori con il voto favorevole del Comune di Mantova.

Art. 17

Estinzione

In caso di estinzione della Fondazione, il patrimonio che residua dopo la liquidazione è devoluto, secondo le disposizioni di legge e sentite le autorità competenti, in conformità agli scopi statutari o per fini di pubblica utilità, ad uno o più Enti perseguenti fini analoghi a quelli della Fondazione.

I beni concessi in uso dal Comune di Mantova o da altri enti pubblici o soggetti privati rientrano nella disponibilità dei concedenti.

Art. 18

Disposizioni residuali

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le norme del Codice Civile e le leggi e i regolamenti vigenti in materia.

F.to

Enrico Voceri

Stefano Baia Curioni

dott. Daniele Molinari Notaio

Imposta di bollo assolta ai sensi dell'art. 4 quinquies del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 463, così come modificato dal D.Lgs. 18 gennaio 2000 n. 9
N. 79.750 Rep.

N. 20.593 Racc.

MODIFICA STATUTO DI FONDAZIONE
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2018 duemiladiciotto questo giorno 6 sei del mese di novembre.

In MANTOVA, nel mio studio posto in via Dario Tassoni n. 2 Innanzi a me Dott. Daniele Molinari, Notaio residente in MANTOVA ed iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile di Mantova. E' personalmente comparso il dott.

ENRICO VOCERI, nato a Ramponio Verna (CO) il giorno 24 dicembre 1943, domiciliato per la carica a Mantova (MN), viale Te n. 19,

il quale interviene nella sua qualità di Presidente della FONDAZIONE PALAZZO TE, con sede in Mantova (MN), viale Te n. 19,

Codice Fiscale 01594270207,

autorizzato a quanto infra in virtù del verbale di assemblea di associazione per trasformazione a mio rogito n. 79.366 rep. in data 9 maggio 2018, registrato a Mantova in data 18 maggio 2018 al n. 5661 Serie 1T.

E' intervenuto altresì, al solo fine di prendere atto di quanto infra, il signor

BAIA CURIONI STEFANO, nato a Milano (MI) il giorno 31 agosto 1956, domiciliato per la carica a Mantova (MN), viale Te n. 19,

nella sua qualità di Presidente della infranominanda associazione riconosciuta denominata "CENTRO INTERNAZIONALE D'ARTE E DI CULTURA DI PALAZZO TE".

Comparenti, della cui identità personale io Notaio sono certo. Il dott. ENRICO VOCERI conviene e stipula quanto segue.

PREMESSO

- che con verbale di assemblea di associazione per trasformazione a mio rogito n. 79.366 rep. in data 9 maggio 2018, sopra descritto, l'assemblea dell'associazione riconosciuta CENTRO INTERNAZIONALE D'ARTE E DI CULTURA DI PALAZZO TE, con sede in Mantova (MN), viale Te n. 19, Codice Fiscale 01594270207;

persona giuridica riconosciuta ed iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura di Mantova in data 10 novembre 2004 al n. 253;

ha deliberato di trasformare l'associazione in Fondazione;

- che la Fondazione ha assunto la denominazione di FONDAZIONE PALAZZO TE;

- che la Prefettura di Mantova, con comunicazione in data 9 luglio 2018 al n. 0037518, ha invitato la predetta Fondazione a modificare l'art. 17 dello Statuto in quanto detto articolo prevedeva, in caso di estinzione dell'Ente, la devoluzione del

Registrato a:
MANTOVA
il 06/11/2018
al n. 12554
Serie 1T
Esatti Euro 245,00



patrimonio al Comune di Mantova, rientrante tra i soci fondatori;

- secondo la Prefettura di Mantova tale disposizione appariva in contrasto con il principio generale in base al quale il Fondatore, all'atto della costituzione, si spoglia dei beni conferiti, dei quali non può più rientrare in possesso;
- che nel verbale di assemblea a mio rogito n. 79.366 rep. in data 9 maggio 2018, più volte citato, al Presidente della Fondazione, dot. ENRICO VOCERI, sono stati conferiti i più ampi poteri al fine di apportare al predetto verbale ed allo statuto le modifiche, soppressioni od aggiunte che fossero richieste dalle competenti Autorità;

TUTTO CIO' PREMESSO

e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto il Presidente della FONDAZIONE PALAZZO TE, dott. ENRICO VOCE-RI, a ciò autorizzato in virtù di quanto disposto dall'assemblea con atto a mio rogito n. 79.366 rep. in data 9 maggio 2018, sopra descritto, delibera:

- di modificare l'art. 17 dello Statuto, in ottemperanza alla comunicazione ricevuta dalla Prefettura di Mantova in data 9 luglio 2018 al n. 0037518 Protocollo, nel modo seguente

Art. 17

Estinzione

In caso di estinzione della Fondazione, il patrimonio che residua dopo la liquidazione è devoluto, secondo le disposizioni di legge e sentite le autorità competenti, in conformità agli scopi statutari o per fini di pubblica utilità, ad uno o più Enti perseguenti fini analoghi a quelli della Fondazione.

I beni concessi in uso dal Comune di Mantova o da altri enti pubblici o soggetti privati rientrano nella disponibilità dei concedenti.

- di dare atto che, per effetto della modifica intervenuta, lo Statuto di detto Ente ha attualmente il tenore letterale del documento che si allega al presente atto sotto la lettera "A", omessane lettura per dispensa avutane.

In quanto occorrer possa, il signor BAIA CURIONI STEFANO, già Presidente dell'associazione riconosciuta "CENTRO INTERNAZIONALE D'ARTE E DI CULTURA DI PALAZZO TE", di cui in premessa, prende atto di quanto deliberato.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, scritto da persona di mia fiducia ed in parte da me Notaio su un foglio per una pagina intera e fin qui dell'ultima, ne ho dato lettura ai comparenti che dichiarano di approvarlo perché conforme alla espressami loro volontà e con me lo sottoscrivono, essendo le ore 9,15 (nove e quindici minuti).

F.to

Enrico Voceri

Stefano Baia Curioni

dott. Daniele Molinari Notaio